

Prot.: 17948/RU

Roma, 9 aprile 2021

**DETERMINAZIONE**

**VISTA** la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del Regolamento di esecuzione della Legge n. 1293/1957;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art.1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

**VISTO** l'art. 24, comma 42, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

**VISTO** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38 che, tra l'altro, prevede l'esigenza di rendere compatibile il regime vigente per la vendita di tabacchi lavorati con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del Decreto Ministeriale n. 38/2013;

**VISTA** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013 che nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**VISTO** l'art.4 della Legge 3 maggio 2019 n. 37 (legge europea 2018) che, nel modificare il citato art.24, comma 42, del D.L. n. 98/2011 ha previsto che debbano sussistere, ai fini dell'istituzione delle rivendite, il requisito della distanza, dalle più vicine congeneri, non inferiore a 200 metri e quello del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

**PRESO ATTO** delle disposizioni emanate dalla Direzione Tabacchi con nota del 27 aprile 2020 prot. n. 124048/RU, la quale testualmente indica che *“ove l'effetto della novella non trovasse immediata applicazione, verrebbero in rilievo profili di contrasto dell'ordinamento italiano rispetto a quello europeo”* e che d'altronde *“tale conclusione si impone anche e soprattutto in considerazione del fatto che i criteri di distanza non inferiore a 200 metri e di popolazione sono sufficientemente dettagliati e precisi e, dunque, tali da essere immediatamente applicabili alle varie fattispecie”*;

**PRESO ATTO** altresì delle disposizioni impartite con LIUA del 30 novembre 2020 prot. n. 434828/RU la quale, al fine di garantire l'uniformità dell'attività amministrativa nella definizione dell'esito delle istanze presentate nelle more dell'adozione di un nuovo Decreto Ministeriale che recepisca le modifiche normative apportate dalla suddetta Legge europea, testualmente prevede che *“per la verifica della popolazione.... occorrerà aver riguardo non appena disponibile e pienamente operativo, al sistema integrato ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Resta salva, in ogni caso, la possibilità di acquisire presso il comune di riferimento la certificazione della popolazione effettivamente residente, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza da valutare”*;

**CONSIDERATO** che con provvedimento del 10 dicembre 2019 prot. n. 90785 l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio ha approvato il piano definitivo per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie relativo alle proposte pervenute dall'1 gennaio 2019 a tutto il 30 giugno 2019 e che le stesse debbono soddisfare i parametri di distanza e di rapporto tra rivendite operanti e popolazione residente di cui all'art. 4 della citata Legge n.37/2019 (legge europea 2018);

**RILEVATO** che nel soprarichiamato provvedimento l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio aveva determinato di procedere a bandire due gare finalizzate all'istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio rispettivamente nel comune di **Campagnano di Roma**, nella zona di Via Sandro Penna, e nel comune di **Viterbo**, presso il centro commerciale denominato “Città dei Papi”;

**PRESO ATTO** di quanto certificato dal comune di **Campagnano di Roma** in data 15 marzo 2021 in merito alla popolazione residente al **31 dicembre 2018**, pari a n. **11.540** abitanti, e rilevato che il numero delle rivendite attive nel predetto Comune, calcolato con esclusione delle rivendite speciali di cui alle lettere da a) ad f) dell'art.4, comma 2, del D.M. n. 38/2013, è pari a **7**;

**VALUTATO**, altresì, quanto certificato dal comune di **Viterbo** in data 26 marzo 2021 circa la popolazione residente al **31 dicembre 2018**, pari a n. **65.985** abitanti, e verificato che il numero delle rivendite attive nel suddetto Comune, calcolato con esclusione delle rivendite speciali di cui alle lettere da a) ad f) dell'art.4, comma 2, del D.M. n. 38/2013, è pari a **74**;



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT IV- LAZIO E ABRUZZO**

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL LAZIO

**RILEVATA**, per quanto sopra evidenziato, l'insussistenza del parametro relativo al rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti per entrambi i Comuni;

**CONSIDERATA** l'immediata operatività della sopracitata Legge Europea 2018 e tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo

### **IL DIRETTORE DETERMINA**

di annullare, in autotutela, il **piano semestrale del 10 dicembre 2019 prot. n. 90785, relativo alle proposte per l'istituzione di rivendite ordinarie pervenute nel primo semestre 2019**, precedentemente adottato, e di non procedere ad effettuare gare per l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza nello stesso individuate.

IL DIRETTORE<sup>(1)</sup>  
Mario Lollobrigida  
Firmato digitalmente

<sup>(1)</sup> D.D. n. 48201/RU del 24/04/2019